

REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA "UNIVERSITAS MERCATORUM"

Titolo I

Titoli e corsi di studio

Art. 1 - Autonomia didattica

1. Il presente regolamento didattico di Ateneo definisce e disciplina, a norma dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'ordinamento degli studi nei corsi di studio istituiti dall'Università Telematica "Universitas Mercatorum". In applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nello Statuto, esso detta altresì le norme generali valide per l'intero Ateneo riguardanti le materie di cui alla normativa citata nonché le norme generali riguardanti l'organizzazione didattica e le procedure amministrative correlate.
2. L'istituzione di un nuovo corso di studio e il relativo ordinamento didattico sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 2 - Titoli di studio

1. L'Università Telematica "Universitas Mercatorum" rilascia titoli di studio ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo sono: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, i master di primo e secondo livello.
2. I titoli di studio conseguiti presso l'Ateneo al termine di corsi di studio appartenenti alla medesima classe sono, sotto tutti gli aspetti giuridici, equivalenti ed hanno il valore legale identico a quello dei titoli rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. I requisiti di ammissione ai corsi di studio, la loro durata ed il conseguimento dei titoli di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti didattici.
4. L'Università Telematica può rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente ad altri Atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni.
5. L'organizzazione didattica dei corsi di studio, al termine dei quali sono rilasciati i titoli di studio, valorizza al massimo le potenzialità delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialità, l'interattività con i materiali didattici, l'interattività umana, l'adattività, l'interoperabilità dei sottosistemi.
6. I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico e il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, attraverso il tracciamento del percorso e attraverso momenti di valutazione e autovalutazione.
7. Il diploma dei corsi di studio indica la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea.

Titolo II

Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio

Art. 3 - Corsi di laurea

1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle disposizioni vigenti. Altri requisiti formativi e culturali per l'accesso possono essere richiesti dagli ordinamenti dei corsi di studio.
3. Per conseguire la laurea, lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del corso di laurea è triennale.
4. All'atto dell'istituzione di un corso di laurea, il relativo regolamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri corsi di studio attivati presso l'Ateneo, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Università.

Art. 4 - Corsi di laurea magistrale

1. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato, per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle disposizioni vigenti. Altri requisiti curriculari, indicativi di un'adeguata preparazione personale, possono essere richiesti dagli ordinamenti didattici per l'accesso ai corsi di laurea magistrale.
3. Deroghe al disposto di cui al precedente comma sono ammesse esclusivamente in relazione a corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per essi, titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale prevista dagli ordinamenti didattici.
4. Salvo le eccezioni previste dal comma 3, per conseguire la laurea magistrale lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti con il conseguimento del titolo di laurea e/o riconosciuti validi per il relativo corso di laurea magistrale. La durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni dopo la laurea.

Art. 5 - Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali ed è istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre il possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle disposizioni vigenti. Altri specifici requisiti di ammissione, nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito e ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti didattici.
3. Per conseguire il diploma di specializzazione, lo studente deve avere acquisito un numero di crediti compreso fra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al corso, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge o da direttive dell'Unione Europea.

Art. 6 - Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. L'istituzione da parte dell'Ateneo di corsi di dottorato di ricerca, l'approvazione delle relative modalità di svolgimento e l'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dalla legge.

3. I dottorati di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo possono essere istituiti anche in consorzio con altre Università italiane ed estere e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
4. L'ammissione ad un corso di dottorato di ricerca richiede il possesso di una delle Lauree magistrali comprese nell'elenco delle classi definito dal regolamento didattico del dottorato stesso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. L'accesso ai corsi di dottorato, i cui regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dai regolamenti stessi.
6. Vengono determinati annualmente, con decreto rettorale, il numero di laureati da ammettere a ciascun corso, il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché l'ammontare ed il numero, comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, delle borse da assegnare.
7. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, corsi di dottorato congiunti o corsi di dottorato internazionale. In tale caso, le modalità di ammissione al corso e di conseguimento del titolo di dottore di ricerca possono essere definite dai relativi regolamenti didattici in base a quanto previsto dagli accordi stessi.
8. La denominazione dei corsi di dottorato di ricerca e la loro organizzazione didattica, comprensiva dell'eventuale articolazione in curricula, sono determinati dal regolamento didattico relativo. La durata normale dei corsi non è inferiore a tre anni.
9. L'Ateneo può prevedere, in base ai regolamenti didattici, l'affidamento ai dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, che non deve compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Le delibere in proposito sono assunte dalle Facoltà, sentito il Collegio dei docenti del dottorato. La collaborazione didattica dei dottorandi resta comunque facoltativa e non dà diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Ateneo.

Art. 7 – Master universitari

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Ateneo può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari.
2. I master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai master di primo livello è necessario aver conseguito la laurea. Per accedere ai master di secondo livello è necessario aver conseguito la laurea magistrale.
3. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.
4. La durata minima dei corsi di master universitario è di un anno.
5. L'offerta didattica dei corsi di master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a necessità formative coerenti con le reali istanze del tessuto economico e produttivo. A tale scopo, l'impostazione dei regolamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
6. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di master interuniversitari, di primo e di secondo livello.
7. I corsi di master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

Art. 8 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalità di verifica. Per i corsi di laurea, tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche. La mancanza di tali requisiti culturali, determinati dai regolamenti, costituisce debito formativo.
2. Per l'ammissione ai corsi di studio successivi alla laurea, i relativi ordinamenti didattici devono indicare per i singoli ambiti e/o per i singoli settori, in modo quantitativamente definito, i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo così indicato potrà avvenire da parte dello studente o con l'iscrizione a corsi singoli attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane e con il superamento dei relativi esami, da soddisfare prima dell'inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo corso di Studio. L'iscrizione ai corsi di studio deve comunque avvenire in tempo utile per la partecipazione ai corsi.

Art. 9 – Studenti in corso

1. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti "in corso". Per studenti "fuori corso" si intendono quelli che, avendo completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami di profitto e non hanno completato l'acquisizione dei relativi crediti formativi.
2. Lo studente che non abbia conseguito almeno 20 crediti al primo anno del corso di laurea, 50 al secondo e 90 al terzo si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Lo studente che non abbia conseguito almeno 20 crediti al primo anno e 50 al secondo anno di laurea magistrale, si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente

Art. 10 – Trasferimenti, passaggi di corso e di Facoltà, ammissione a prove singole

1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio da un corso di studio all'altro sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Facoltà, che valuta l'eventuale riconoscimento, totale o parziale, della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, l'indicazione dell'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
2. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere può essere determinato, in forme automatiche, da apposite convenzioni.
3. I regolamenti didattici dei singoli corsi possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una domanda di trasferimento ad una prova di ammissione.
4. I cittadini italiani, anche se già in possesso di titolo di laurea o di laurea magistrale, e gli studenti iscritti a corsi di studio presso Università estere possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi dovuti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i corsi di studio, di ogni livello, presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne regolare attestazione, utilizzabile per scopi professionali o concorsuali.

Titolo III

Strutture, ordinamenti e regolamenti didattici

Art. 11 – Le Facoltà

1. Le Facoltà costituiscono le strutture didattiche primarie dell'Ateneo. Ad esse afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo.

2. Alle Facoltà, nella composizione prevista dallo Statuto, compete primariamente l'organizzazione dell'attività didattica, tenuto conto delle esigenze degli studenti e dell'equa ripartizione dell'impegno didattico dei docenti. Essa assicura il coordinamento degli obiettivi formativi relativi a tutte le attività didattiche attivate.
3. L'elenco delle Facoltà istituite è allegato al presente regolamento e ne costituisce parte integrante.
4. Sono organi della Facoltà il Preside ed il Consiglio di Facoltà.
5. Presso le Facoltà sono istituite Commissioni didattiche paritetiche con i compiti previsti dal DM 270/04

Art. 12 – Regolamento di Facoltà

1. Ciascuna Facoltà predispone il proprio regolamento interno. Il regolamento è emanato con decreto rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facoltà.
2. Il regolamento di Facoltà disciplina modalità, procedure e termini entro i quali il Consiglio di Facoltà assume le proprie deliberazioni, segnatamente in ordine:
 - a) al calendario didattico ed all'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli didattici;
 - b) alla distribuzione temporale dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, in relazione ai corsi di studio ed agli impegni didattici assunti da ciascuno;
 - c) alla predisposizione del Manifesto annuale degli studi di Facoltà;
 - d) alla redazione dei regolamenti dei corsi di studio attivati;
 - e) alla definizione ed alla assegnazione dei carichi didattici;
 - f) alle proposte di sperimentazione didattica;
 - g) ai criteri e ai requisiti minimi dei "cultori della materia"

Art. 13 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. L'Ateneo istituisce, attiva o disattiva i corsi di studio con autonome deliberazioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dello Statuto.
2. L'istituzione, l'attivazione o la disattivazione di corsi di studio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Facoltà, sentito il Senato Accademico e con il parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione. La proposta e la modifica degli ordinamenti didattici devono inoltre essere approvate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.
3. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio, l'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Facoltà la determinazione delle relative modalità, comprensiva anche della possibilità di optare per il passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, secondo le modalità previste dal successivo art. 20.

Art. 14 – Ordinamenti didattici

1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale, redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti e dello Statuto, determina:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi e professionalizzanti dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
 - b) le modalità di svolgimento;
 - c) la definizione dei profili culturali e professionali, con gli ambiti occupazionali previsti, anche attraverso la consultazione degli Enti locali, delle eventuali organizzazioni rappresentative, a livello locale, del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni;

- d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, comprese quelle integrative;
 - e) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
 - f) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso è emanato con provvedimento rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facoltà e parere vincolante del Senato Accademico, previa approvazione del Ministero Istruzione, Università e Ricerca secondo le normative e le procedure vigenti.
 3. L'Ateneo assicura la costante revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, anche avvalendosi dei Comitati di progetto nazionale e territoriali, se costituiti.
 4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio
 5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati dall'Ateneo sono allegati al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 15 – Regolamenti didattici dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale

1. L'Ateneo disciplina, tramite apposito regolamento, l'organizzazione didattica dei corsi di studio ed i servizi didattici integrativi che fanno ad essi capo. Segnatamente, ciascun regolamento determina:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) la definizione dei profili culturali e professionali, con gli ambiti occupazionali previsti, anche attraverso la consultazione degli Enti locali, delle eventuali organizzazioni rappresentative, a livello locale, del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni;
 - d) i curricula offerti, le conoscenze necessarie per la proficua frequenza dei corsi di studio previsti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - e) i criteri di valutazione dei piani di studio individuali;
 - f) la tipologia delle forme di didattica a distanza, di esame e di valutazione degli studenti; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza in rete;
 - g) le modalità di progettazione, produzione ed erogazione dei supporti didattici multimediali e dei servizi formativi on line;
 - h) i tempi e le modalità di archiviazione dei tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale, garantendo la tutela dei dati personali e adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;
 - i) le modalità secondo cui si svolge la prova conclusiva dei corsi di studi;
 - j) il contenuto del certificato di cui all'art. 30;
 - k) i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio ovvero Università, anche straniere;
 - l) le tipologie e le modalità del tutorato a distanza.

2. Il regolamento didattico di ciascun corso assicura la più elevata flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali, sia la diluizione di tali crediti su un arco temporale pluriennale.
3. Il regolamento è emanato con provvedimento rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facoltà e parere del Senato Accademico.

Art. 16 - Regolamenti didattici dei corsi di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di master universitario

1. I regolamenti didattici dei corsi di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di master Universitario sono emanati con provvedimento rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facoltà e parere del Senato Accademico.

Titolo IV

Organizzazione dell'attività didattica

Art. 17 - Articolazione dell'attività didattica

1. L'attività didattica comprende lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio ed ogni forma di sperimentazione scientifica nelle forme stabilite delle disposizioni vigenti, anche regolamentari, nel rispetto della libertà di insegnamento.
2. I regolamenti didattici possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei relativi crediti formativi universitari. Gli stessi regolamenti possono prevedere l'attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni e altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso.
3. Un corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso la prova di verifica sarà unica e dovrà accertare il profitto degli studenti per ciascun modulo previsto.
4. I corsi di insegnamento, di qualsiasi tipologia e durata, potranno essere monodisciplinari o integrati - relativi a più cattedre - ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti e/o ricercatori, secondo le disposizioni dei regolamenti didattici.
5. Le strutture didattiche competenti possono approvare che uno o più insegnamenti siano mutuati da altra Facoltà, previo accordo tra le strutture stesse.
6. I docenti e i ricercatori hanno il diritto-dovere alla titolarità di un corso nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza. Gli stessi possono essere annualmente incaricati, per affidamento o per supplenza retribuita, della titolarità di altri insegnamenti.

Art. 18 - Modalità di erogazione dell'attività didattica in rete

1. Le modalità di erogazione dell'attività didattica in rete, relativamente a ciascun modulo del corso di studio, sono concepite ed organizzate in modo da assicurare il raggiungimento del risultato formativo. Esse, in particolare, sono orientate a garantire:
 - a) l'utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attività formativa basata sull'interattività con i docenti, i tutor e gli altri studenti, anche al fine di creare contesti collettivi di apprendimento;
 - b) un elevato grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico;
 - c) l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, adattabili alle caratteristiche ed alle esigenze degli utenti finali, anche al fine di favorire la creazione di percorsi formativi personalizzati;

- d) il costante monitoraggio del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso momenti di valutazione ed autovalutazione;
- e) l'integrazione tra i diversi media al fine di favorire una migliore comprensione dei contenuti;
- f) l'interattività con i materiali, al fine di favorire percorsi di studio personalizzabili e di ottimizzare l'apprendimento.

In ogni caso, alla didattica erogativa asincrona (a cui gli studenti possono accedere liberamente senza vincoli di orari) si affiancano specifici momenti di didattica interattiva e collaborativa (principalmente tramite aule virtuali sincrone) integrate da esercitazioni pratiche, laboratori presenziali e virtuali, discussioni di case study, seminari, testimonianze e project work di gruppo, prevedendo, in particolare, lo svolgimento in forma sincrona di una quota non inferiore al 20% del monte ore delle attività di didattica frontale previsto.

Art. 19 – Corsi di studio annuali e semestrali

1. Salvi i casi espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici, i corsi di insegnamenti annuali prevedono una durata minima di 60 ore per le attività didattiche. Per i corsi semestrali la durata minima è pari a 30 ore.
2. L'articolazione e la durata degli insegnamenti sono stabilite dal Consiglio di Facoltà.
3. I Consigli di Facoltà provvedono, di norma entro il 30 aprile di ciascun anno, ad indicare al Consiglio di Amministrazione gli insegnamenti da tenersi per supplenza o per affidamento nell'anno accademico successivo.

Art. 20 – Crediti formativi

1. Il credito formativo universitario è l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario.
2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione on-line, di esercitazione, di laboratorio on-line, di seminari e altre attività formative richieste dagli ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e, comunque, di impegno personale, necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame ovvero per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).
3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.
4. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla classe corrispondente nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso di studio, tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovranno essere riservate a ciascun tipo di attività.
5. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascuna attività formativa, nel regolamento didattico del corso di studio, conformemente a quanto stabilito nei decreti ministeriali istitutivi delle classi.
6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facoltà.

7. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Le forme di verifica periodica possono essere diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attività lavorative.
8. I Consigli di Facoltà possono prevedere il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in percorsi formativi non istituzionali, nei quali abbia acquisito competenze ed abilità professionali certificate. La Facoltà può altresì prevedere i criteri di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia partecipato.
9. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.
10. Ai sensi del D.I. 931/2024, nei regolamenti didattici dei corsi di studio vengono disciplinati le procedure e le modalità per il riconoscimento, in termini di crediti formativi universitari, di:
 - a. conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
 - b. attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione l'Ateneo abbia concorso;
 - c. conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Il riconoscimento di crediti, sia in termini di abilità professionali che di attività formative postsecondarie, avviene esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente che, per le fattispecie dei punti a) e b), devono essere congruenti con gli obiettivi formativi specifici riportati nell'ordinamento didattico del Corso di Studio.

11. Agli studenti iscritti all'ultimo anno o in possesso di un diploma di ITS Academy coerente con il corso di studio secondo le tabelle di corrispondenza nazionali di cui al D.P.C.M. del 29 dicembre 2023 possono essere riconosciute attività per un massimo di 60 CFU, nell'ambito dei quali nessuno per attività formative di base (TAF A) e al massimo 24 CFU per attività formative caratterizzanti (TAF B).
12. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della L. 148/2002.

Art. 21 – Esami e verifiche del profitto

1. La valutazione degli studenti tramite verifiche di profitto è svolta presso la sede legale dell'Ateneo oppure in altre sedi d'esame dell'Università, da parte di professori universitari e ricercatori, nel rispetto della normativa vigente in materia. La verifica del profitto è individuale e deve accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi, descritti nei regolamenti didattici dei corsi di studio, secondo criteri di obiettività e di equità di giudizio.
2. Secondo quanto indicato dai regolamenti didattici dei corsi di studio, ciascun insegnamento può prevedere prove intermedie e/o verifiche di tipo formativo in itinere (test a scelta multipla, vero/falso, sequenza di domande con diversa difficoltà, simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, ecc.) che devono essere funzionali per l'autovalutazione dello studente e la valutazione del docente. L'esame finale di profitto deve valorizzare il lavoro svolto in rete tenendo conto dei risultati delle eventuali prove intermedie, della qualità della partecipazione alle

attività on line e dei risultati della prova finale. I regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto della normativa vigente, stabiliscono inoltre il numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto previsti nel corso.

3. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei crediti. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti o pratici o una combinazione di queste modalità), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) che si risolveranno, conformemente a quanto stabilito nei regolamenti di corso di studio, in un riconoscimento di idoneità riportato nel libretto personale dello studente. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
4. Nella sede legale dell'Ateneo si tengono esami scritti, orali e/o pratici alla presenza delle Commissioni d'esame la cui composizione è descritta al comma 6. Nelle sedi di esame si svolgono solo esami scritti, sotto la supervisione di una commissione di sorveglianza, che ha come unico compito quello di assicurare il corretto svolgimento della prova. Gli elaborati sono trasmessi alla Commissione d'esame, che è l'unica responsabile dell'accertamento della preparazione dei candidati e, in particolare, effettua la correzione delle prove scritte.
5. Di norma, le prove di esame si svolgono con la presenza fisica dello studente in una delle sedi dell'Ateneo. Sono possibili deroghe con riferimento a:
 - a. specifiche situazioni personali, relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della L. 104/1992 e della L. 17/1999 o a studenti in detenzione nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari;
 - b. temporanee situazioni emergenziali che consentono l'erogazione della didattica a distanza nonché l'eventuale svolgimento a distanza delle prove d'esame, compreso l'esame finale, a seguito di nulla osta ministeriale;
 - c. ulteriori fattispecie previste dalla normativa vigente.In caso di svolgimento a distanza delle prove d'esame saranno garantite, tramite idonee misure tecniche, l'univoca identificazione dei candidati e il corretto svolgimento delle prove secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. La composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti), è definita in base ai seguenti principi:
 - a. la commissione deve essere composta da almeno due componenti docenti e presieduta dal titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, da altro docente designato dal Preside di Facoltà; per gli insegnamenti integrati la commissione è composta da tutti i titolari dei moduli costituenti l'insegnamento ed è presieduta dal docente designato dal Consiglio di Facoltà;
 - b. possono far parte della commissione anche tutor disciplinari e cultori della materia;
 - c. nel caso di insegnamenti integrati, i docenti responsabili dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.
7. Le certificazioni relative ad attività senza prova di verifica possono essere affidate a un tutor.
8. Gli esami o valutazioni finali di profitto sono pubblici.
9. La valutazione è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto.

10. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere verifiche del profitto integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.
11. Sono previste quattro sessioni di esame per Anno Accademico.
12. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside di Facoltà, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.
13. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa, ivi compreso il versamento dei diritti di segreteria laddove dovuti, potrà sostenere gli esami relativi al proprio anno di corso, nonché quelli relativi agli anni precedenti, purché abbia soddisfatto i requisiti richiesti, sia in relazione alle attività necessarie per quello specifico corso, sia in relazione alle propedeuticità eventualmente previste dall'ordinamento didattico.
14. La verifica e la certificazione degli esiti formativi, riguardanti le prove intermedie, deve essere realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle attività formative e consiste nella registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione e d'autovalutazione.
15. La conduzione dell'esame da parte della Commissione deve essere in ogni caso rispettosa della personalità e della sensibilità del candidato.

Art. 22 – Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di esame specifico per ogni livello di corso di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:
 - a) le modalità dell'esame finale;
 - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno dei corsi di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante quale, per esempio, la partecipazione ad attività culturali e di orientamento.
2. Il titolo di studio viene rilasciato con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di studio.
3. Gli esami finali sono pubblici e si svolgono in presenza del candidato e della commissione.
4. Per accedere all'esame finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio. Lo studente, inoltre, deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e presentare domanda, nei termini e con le procedure indicati dalle disposizioni in materia indicate nel Regolamento iscrizione ai Corsi di Laurea.
5. Per il conseguimento della laurea è prevista la produzione di un breve elaborato per i Corsi di Laurea triennali e di una tesi per i Corsi di Laurea Magistrale, supervisionato da un relatore, e un Esame di Laurea, che include, ove previsto dal Corso di laurea, la discussione dell'elaborato stesso davanti a una Commissione. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate, con la collaborazione degli Uffici competenti, dal Preside di Facoltà a cui afferisce il corso di studio designandone al contempo il Presidente scelto, di norma, tra i professori di prima fascia. Le Commissioni sono composte almeno da cinque membri effettivi, scelti ove possibile fra i Relatori dei candidati. Possono far parte della

Commissione giudicatrice della prova finale anche professori e ricercatori di Facoltà diverse da quello di afferenza del corso di studio, nonché professori a contratto in servizio nell'Anno Accademico interessato. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, attribuire al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.

6. Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un Relatore.
7. Con le procedure e le tempistiche indicate nel Regolamento iscrizione ai Corsi di Laurea, gli studenti inviano richiesta d'assegnazione dell'argomento dell'elaborato finale e del nominativo del relatore, allo scopo di consentire un adeguato monitoraggio nello svolgimento di tali elaborati.
8. Nel caso di corso di studio interateneo, il relativo regolamento didattico dovrà contenere anche le norme che disciplinano le modalità di conseguimento del titolo di studio nel quadro di quanto stabilito nelle apposite convenzioni sottoscritte dall'Università Telematica "Universitas Mercatorum" congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
9. Il Regolamento iscrizione ai Corsi di Laurea determina, inoltre, le modalità per il deposito del titolo dell'elaborato finale convalidato dal relatore.
10. Le prove finali dei corsi di studio si svolgono all'interno di tre sessioni annuali. Ciascuna sessione può prevedere più appelli, in numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti. Il periodo di svolgimento di ciascuna sessione è reso noto con cadenza quadrimestrale e la data esatta di discussione della prova finale è comunicata a ciascun candidato con almeno venti giorni d'anticipo.

Art. 23 – Attività didattica integrativa

1. L'Ateneo, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, può promuovere attività integrative e di sostegno, tra le quali:
 - a) attività didattiche propedeutiche all'ammissione ai corsi di laurea, anche in collaborazione con istituti di formazione secondaria superiore;
 - b) attività di sostegno finalizzate al recupero del debito formativo;
 - c) attività integrative ai corsi di insegnamento previsti dai regolamenti didattici.
2. L'Ateneo, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, può altresì istituire i seguenti corsi:
 - a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 - c) corsi di formazione professionale per laureati;
 - d) corsi di formazione permanente;
 - e) corsi di perfezionamento o aggiornamento professionale.

Art. 24 – Manifesti degli studi e piani di studio

1. L'Ateneo pubblica ogni anno, entro il 30 giugno, il Manifesto generale degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facoltà. Il Manifesto degli studi è deliberato dal Senato Accademico. I Manifesti di Facoltà sono deliberati dal Consiglio di Facoltà.
2. I Manifesti di Facoltà sono pubblici. Vengono pubblicati nella guida dello Studente di ogni Facoltà, accessibile sul sito dell'Ateneo da ogni studente iscritto.
3. Il Manifesto generale degli studi illustra, tra l'altro, i corsi di studio attivati e le relative classi, i programmi degli insegnamenti attivati, il calendario delle attività didattiche, le modalità di accesso ai corsi e di fruizione del processo formativo.
4. I piani di studio consigliati per i singoli corsi di studio sono definiti dai Consigli di Facoltà.

5. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
6. L'approvazione dei piani di studio individuali difforni rispetto al piano di studi consigliato è rimessa al Consiglio di Facoltà, sulla base dei criteri indicati dal regolamento didattico del corso di studio.
7. I regolamenti di Facoltà definiscono termini e condizioni di presentazione dei piani di studio individuali.

Art. 25 – Calendario didattico

1. Il Calendario didattico viene approvato dal Consiglio di Facoltà.
2. Il Consiglio di Facoltà può deliberare l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, ecc.), nonché la non sovrapposizione tra i periodi riservati alle lezioni e quelli assegnati agli esami di profitto ed alle prove di verifica.
3. Il Consiglio di Facoltà delibera numero e articolazione delle sessioni di esame, compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari.

Art. 26 – Promozione dell'offerta didattica

1. L'Ateneo cura la migliore diffusione dell'informazione sulla propria offerta didattica e definisce periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica stessa e alle metodologie formative.
2. I contenuti ed i termini di tutte le attività didattiche di Ateneo, compresi il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e degli esami finali, sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito di Ateneo.

Art. 27 – Doveri didattici dei docenti e dei ricercatori

1. I professori ed i ricercatori, nel rispetto delle normative previste dal loro stato giuridico, adempiono ai propri obblighi didattici assicurando lo svolgimento regolare dei corsi di studio.
2. I professori ed i ricercatori devono garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento on-line degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico, secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dello stesso. I professori ed i ricercatori di ruolo sono tenuti a svolgere i propri compiti didattici in qualsivoglia tipologia di corso di studio, compresi i corsi di dottorato di ricerca e la formazione continua, nel rispetto dei limiti minimi posti dalla legge in riferimento al regime di impegno a tempo pieno ovvero definito.
3. I Consigli di Facoltà provvedono all'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
4. Ciascun professore e ricercatore provvede alla compilazione del registro telematico delle attività didattiche. Il registro deve essere consegnato al Preside entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico.
5. I professori ed i ricercatori sono tenuti ad utilizzare la piattaforma tecnologica per la formazione a distanza secondo le metodologie didattiche definite.

Art. 28 – Orientamento

1. L'Ateneo provvede, con apposito regolamento, ad organizzare on-line le attività di orientamento e tutorato previste.

2. Le attività on-line di orientamento e tutorato sono organizzate nel contesto della programmazione didattica.
3. 3. Le Facoltà diffondono informazioni sui percorsi formativi interni, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

Art. 29 - Tutorato

1. Il tutor è un esperto dotato di specifiche competenze inerenti alla gestione della didattica on-line. Egli guida ed offre supporto allo studente o al gruppo di studenti impegnati in un corso a distanza, assicurando la migliore e più proficua comprensione dei contenuti formativi. Svolge attività di coordinamento e raccordo tra le istanze degli studenti ed i docenti. I requisiti di ingresso dei tutor sono i seguenti:
 - Laurea in discipline coerenti con la materia oggetto di tutoraggio e/o nell'ambito di erogazione di attività formative a distanza
 - Esperienza documentata di studio e ricerca almeno biennale nelle materie di indagine
 - Esperienza documentata con Università (assegna di ricerca, borse di tutorato e simili)
 - Saranno considerati titoli preferenziali la collaborazione strutturata con enti di ricerca e Università nonché il numero di eventuali pubblicazioni all'attivo
2. Il tutor svolge inoltre supporto tecnico alla docenza nel monitoraggio dell'andamento complessivo della classe e nella verifica periodica dell'avanzamento del gruppo al fine di eliminare eventuali criticità o profili problematici attraverso l'adozione di adeguati correttivi. Il monitoraggio e la verifica si realizzano attraverso forme di valutazione o autovalutazione.

Art. 30 - Certificazioni

1. L'Ateneo, in conformità a quanto previsto nell'art. 11, c. 8, DM 270/04, rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati nei Paesi Europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
2. L'Ateneo rilascia altresì certificazioni relative alla carriera, anche parziale dello studente, con l'attestazione degli esami sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.
3. L'Ateneo rilascia certificazioni, attestazioni, copie ed altri documenti relativi alla carriera dello studente previa verifica della regolarità del pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Titolo V

Diritti e doveri degli studenti

Art. 31 - Carta dei servizi

1. La Carta dei servizi illustra l'attività didattica e formativa proposta ed i servizi offerti dall'Ateneo. Essa definisce inoltre:
 - a) gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici utilizzati per descrivere i materiali didattici in line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
 - b) i tempi e le modalità di archiviazione dei tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti;
 - c) le modalità di identificazione e verifica;
 - d) le modalità di tutoraggio.
2. La Carta dei servizi è resa disponibile on-line prima dell'inizio dell'anno accademico di riferimento.

Art. 32 – Contratto con gli studenti

1. L'iscrizione dello studente ai corsi di studio dell'Ateneo implica la stipula di un contratto di servizio con lo studente medesimo. A seguito del perfezionamento del contratto di servizio, lo studente accetta il contenuto della Carta dei servizi, che ne costituisce parte integrante. Il recesso dell'Ateneo dal contratto di servizio non può comunque pregiudicare il diritto dello studente di completare il proprio ciclo formativo.

Art. 33 – La certificazione del materiale didattico

1. Ai sensi e per gli effetti della lettera c) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, il Senato Accademico provvede, con cadenza annuale, alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del materiale didattico e degli strumenti posti in essere per garantire l'apprendimento a distanza, anche autonomo, dello studente.

Art. 34 – Tutela della privacy

1. Secondo quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive modifiche, l'Università Telematica garantisce la tutela dei dati personali anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 35 – Segreteria didattica

1. L'Ateneo istituisce una segreteria didattica, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di Facoltà.
2. Alla segreteria didattica è affidata la raccolta delle iscrizioni e del versamento delle tasse, la tenuta dei registri d'esame di laurea e di profitto, il rilascio delle certificazioni e, più in generale, ogni atto inerente la gestione amministrativa del rapporto corrente con gli iscritti ai corsi.
3. La segreteria è responsabile della tutela dei dati personali degli studenti ed adotta tutte le misure di sicurezza previste dalla legge.

Art. 36 – Studente a tempo pieno

1. Lo studente a tempo pieno si impegna a sostenere per ogni annualità il numero di esami previsto dall'ordinamento didattico del corso al quale è iscritto.
2. La qualifica di studente a tempo pieno è mantenuta negli anni successivi dagli studenti che siano in regola con gli esami, le procedure di iscrizione ed il pagamento delle tasse.
3. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione può accedere nuovamente al medesimo corso di studio per l'anno successivo all'ultimo frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici.

Art. 37 – Studente a tempo parziale

1. Lo studente può chiedere, per motivate esigenze personali, di essere iscritto ad un corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale.
2. I regolamenti didattici di ogni corso di studio prevedono una diversa organizzazione del piano di studio relativamente allo studente a tempo parziale, introducendo deroghe al numero minimi di crediti da acquisire rispetto allo studente a tempo pieno.
3. Lo stato di studente a tempo parziale va annotato sul libretto personale a cura della segreteria.
4. Lo studente può chiedere la modifica della sua condizione da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno, a condizione che abbia regolarizzato la propria posizione rispetto alle attività didattiche previste per gli studenti a tempo pieno.

Art. 38 – Immatricolazioni e iscrizioni

1. I tempi e le modalità di immatricolazione e di iscrizione agli anni successivi di qualsiasi corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, la documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto generale degli studi, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo.
2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai corsi di studio vengono deliberate dal Consiglio di Facoltà e sono comunicate agli studenti.
3. A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.

Titoli VI Norme finali

Art. 39 – Modifiche del regolamento didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico e approvate dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca.
2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.
3. Il presente Regolamento sarà complessivamente adeguato al DM 270/04, successivamente all'emanazione dei nuovi Decreti delle Classi di Laurea.

Art. 40 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni legislative in vigore.